



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

Sezione: Diritti, Costituzione e CEDU – Divieto di discriminazione

Titolo: *Illegittimo per violazione degli artt. 8 e 14 CEDU l'obbligo del cognome paterno*

Autore: STEFANIA STEFANELLI

Sentenza di riferimento: Cusan e Fazzo c. Italia, sentenza 7 gennaio 2014, II sezione (ricorso n. 77/2007)

Parametro convenzionale: Articolo 8; articolo 14; articolo 5 del Protocollo n. 7; articolo 46.

Parole chiave: vita privata e familiare; nome; non discriminazione nella trasmissione del cognome

1. *La decisione.*- La pronuncia in commento costituisce un precedente di notevole rilievo, e di altrettanto prevedibile impatto, sulla disciplina italiana del cognome dei figli, che da tempo raccoglie la critica quasi unanime della dottrina ed alcune interessanti aperture della Corte Costituzionale, della Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato e della giurisprudenza di merito, ma resta tuttora negletta, anche all'esito dell'approvazione della l. 219 del 19 dicembre 2012 sullo stato giuridico unitario dei figli, e del relativo decreto delegato, n. 154 del 28 dicembre 2013.

Il caso origina dal rifiuto dell'Ufficiale di stato civile, richiesto di ricevere la dichiarazione di nascita di una figlia di coppia coniugata, di imporre alla bambina il cognome materno, pur constando in tal senso l'unanime volontà dei genitori.

Il ricorso avverso il provvedimento veniva rigettato tanto in primo grado che in appello, e l'analoga decisione del giudizio di legittimità dipendeva dalla dichiarazione di inammissibilità della sollevata questione di legittimità costituzionale dell'obbligo del patronimico, pur apprezzata alla stregua degli obblighi nascenti dall'adesione alla Convenzione EDU, con cui la Consulta, pur riconoscendo che la regola denunciata è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia incompatibile con il principio di parità di cui agli artt. 3 e 30 Cost., come con le fonti internazionali pertinenti, aveva tuttavia rinunciato ad eliderne l'efficacia, per rimettere alla discrezionalità del legislatore la scelta tra le differenti opzioni praticabili, ed effettivamente ipotizzate da diversi progetti di legge (Corte Cost. 16 febbraio 2006, n. 61).

Pur avendo ottenuto l'aggiunta del cognome materno con decreto del Prefetto di Milano, cui la competenza era stata trasferita con D.P.R. n.54 del 13 marzo 2012, in luogo di quella previgente



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

del Ministro dell'Interno, i ricorrenti lamentavano il permanere della violazione del proprio diritto di imporre ai figli il cognome materno, nell'esercizio del diritto al rispetto della vita privata e familiare, di cui all'art.8 della Convenzione, e in attuazione del divieto di discriminazione di genere, di cui all'art 14.

Non è infatti comunque possibile, in forza della legislazione vigente, imporre ai figli di genitori coniugati il solo cognome materno, fin dalla nascita, ma solo aggiungerlo, eventualmente ed all'esito di un procedimento amministrativo caratterizzato da discrezionalità, a quello, nativo, paterno. Sul punto già negli anni immediatamente successivi alla riforma del 1975 erano state sollevate questioni di costituzionalità, respinte sulla base della considerazione per cui l'innegabile limite all'uguaglianza tra i coniugi fosse giustificato dall'esigenza di salvaguardare l'unità della famiglia (Corte Cost., ord. 11 febbraio 1988, n. 176; ord. 19 maggio 1988, n. 586). Dopo l'apertura di cui alla citata, più recente, decisione (Corte Cost. 16 febbraio 2006, n. 61), che non mancava di notare come le esigenze di unità della famiglia potessero essere salvaguardate da regole più rispettose del canone di cui agli artt. 3 e 30 Cost., la Corte di Cassazione ha inaugurato un nuovo orientamento, ispirato alla collaborazione tra le Corti, rimettendo alle Sezioni Unite (la cui decisione è tuttavia mancata, per abbandono del ricorso) la questione circa l'ammissibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina vigente, che consenta la trasmissione del cognome materno o di quello di entrambi i genitori allorché sussista una richiesta concorde in tal senso (Cass., ord. 22 settembre 2008, n. 23934).

Su tale aspetto si accentra l'apprezzamento della ricevibilità del ricorso nel procedimento in oggetto, concordando la Corte di Strasburgo con la denunciata qualità dei genitori di vittime dell'inadempimento statale alle richiamate disposizioni convenzionali, giacché il cambiamento di cognome pur autorizzato con provvedimento amministrativo, non aveva realizzato la richiesta attribuzione, fin dalla nascita della figlia, del solo matronimico.

Non facendo mistero della consapevolezza che la propria decisione avrebbe orientato i giudici interni, né della novità della questione riguardo alla normativa italiana, la Corte richiama e rafforza il proprio costante orientamento in favore della "progressiva piena eliminazione di qualsiasi discriminazione tra padre e madre nella scelta del nome da imporre ai figli", a dispetto della tradizione di manifestare l'unità della famiglia attraverso l'obbligatoria trasmissione del cognome paterno, che al contrario realizza il differente trattamento di due situazioni identiche – quelle dei genitori coniugati nell'esercizio della facoltà di scelta del nome da attribuire ai propri figli – consentendo all'uno e non all'altra l'attribuzione al figlio del proprio cognome di famiglia.

La pronuncia travolge l'inderogabilità della regola del patronimico, in quanto eccessivamente rigida e discriminatoria verso le donne, sebbene possa rivelarsi necessaria nella pratica, si fonda, significativamente, anche sull'apprezzamento del sostanziale isolamento della disciplina nostrana rispetto a quelle vigenti negli altri Stati aderenti, aperte alla scelta concorde dei genitori, coniugati o meno, circa il cognome dei figli ed, eventualmente, quello familiare.

Applicando l'art. 14 in combinato disposto con l'art. 8, la Corte ribadisce infatti la propria competenza a valutare, nella prospettiva dell'evoluzione che interessa non solo lo Stato resistente, ma tutti quelli contraenti, la ragionevolezza del margine di discrezionalità nell'introduzione di un trattamento differenziato per talune situazioni protette dalla Convenzione pur riconosciuta al legislatore interno, ma solo allorché sussista un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

prescelti e lo scopo perseguito, da valutarsi anch'esso "alla luce dei principi generalmente prevalenti nelle società democratiche".

Riveste funzione determinante per l'esito del giudizio l'aver annoverato il nome tra gli aspetti della vita privata e familiare, quale strumento di identificazione personale e di collegamento ad una stirpe (sulla scorta di quanto deciso in *Burghartz c. Svizzera*, *Stjerna c. Finlandia*, *Ünal Tekeli c. Turchia*, *Daróczy c. Ungheria*), e l'attrazione della facoltà di scelta del nome da imporre ai figli alla sfera privata dei genitori (come in *Guillot c. Francia*, in *Johansson c. Finlandia*, e *Salonen c. Finlandia*), e non solo ad esigenze giuspubblicistiche di identificazione delle persone.

2. *Profili di diritto interno e comparato.* - La trasmissione automatica ed inderogabile del cognome paterno al figlio nato in costanza di matrimonio, nel difetto di una disposizione che esplicitamente la imponga, si intende derivarsi da una norma di origine consuetudinaria ovvero, secondo una più recente impostazione, accolta anche da Corte Cost., ord. 16 febbraio 2006 n. 61, desumibile e presupposta dal sistema delle disposizioni di cui agli artt. 237, 262, 299 c.c., art. 72, comma 1, R.D. n. 1239 del 1939, art. 33 e 34 D.P.R. 396 del 2000.

Al contrario, il cognome del figlio nato fuori del matrimonio è retto dall'art. 262 c.c., in funzione della precedenza del riconoscimento, sicché il patronimico è la regola solo qualora i genitori provvedano all'atto costitutivo dello *status* contemporaneamente, con dichiarazione ricevuta dall'Ufficiale di stato civile o dal direttore sanitario dell'ospedale in cui è avvenuto il parto.

Non è eccezionale che il figlio non matrimoniale porti solo il cognome materno o quelli di entrambi i genitori, in conseguenza dell'aggiunta del nome familiare di quello che abbia provveduto per secondo al riconoscimento, ed all'apprezzamento dell'interesse del minore al mantenimento del cognome già attribuitogli alla nascita. La decisione è rimessa all'ampia discrezionalità del giudice *ex art. 262, comma 3, c.c.*, nell'esercizio del «potere-dovere di prendere in esame ognuna delle soluzioni in detta disposizione previste, avendo riguardo all'unico criterio di riferimento dell'interesse del minore e con esclusione di qualsiasi automaticità nell'attribuzione del cognome, pure in ordine all'assunzione del patronimico» (Cass., sez. I, 29 maggio 2009, n. 12670). La previsione non è, in altri termini, in alcun modo ispirata all'esigenza di celare la nascita fuori del matrimonio attraverso l'assimilazione alla cognominazione dei figli di genitori coniugati, quanto invece alla tutela dell'interesse del figlio a conservare il cognome originario che sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale.

Il descritto differente regime evidenzia, secondo la dottrina maggioritaria, un elemento critico e di conflitto con il pari status riconosciuto ai figli, indipendentemente dallo stato personale dei genitori, dalla legge 219 del 2012 attraverso la novella dell'art. 315 c.c.; si realizza, in altri termini, una disparità di trattamento di situazioni soggettive analoghe censurabile ai sensi dell'art. 3 e 30 Cost., anche sotto il profilo dell'uguaglianza tra uomo e donna.

Come notato da Cass., sez. I, 29 maggio 2009, n. 12670, l'attribuzione del patronimico risulta incompatibile inoltre con disposizioni di ordine sopranazionale, apprezzabili nel sindacato di costituzionalità *ex art. 117 Cost.*: segnatamente, oltre gli artt. 8 e 14 della Convenzione EDU parametro della decisione in commento, l'art. 16, comma 1, lettera g, della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

il 18 dicembre 1979, ratificata con L. 132 del 14 marzo 1985; gli artt. 12 e 17 del Trattato CE, con riguardo alla discriminazione in base alla nazionalità realizzata dalla rettifica del cognome attribuito secondo la legge del Paese dell'Unione di cui il soggetto abbia (anche) la cittadinanza; la risoluzione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 27 settembre 1978, n. 376, e le raccomandazioni del Consiglio d'Europa del 28 aprile 1995, n. 1271, e del 18 marzo 1998, n. 1362.

Tanto fonda, in dottrina, la severa condanna dell'opzione accolta dal ordinamento nazionale, perché «decisamente datato e superato nel tempo odierno del pluricentrismo normativo e della tutela multilivello dei diritti» (così, da ultimo, M. TRIMARCHI, *Il cognome dei figli: un'occasione perduta dalla riforma*).

Nel panorama europeo la regola patronimica appare avere, come rilevato dalla Corte, una dimensione regionale ed isolata.

Il code civil francese, artt. 311-21 e ss., riconosce ai genitori, in sede di simultanea dichiarazione di nascita, ed indipendentemente dal vincolo di coniugio tra gli stessi, la scelta del cognome da attribuire al figlio, che sia quello del padre, quello della madre o entrambi, nell'ordine preferito. In difetto di scelta concorde, si attribuisce il cognome del genitore nei cui confronti la filiazione venga per primo stabilita, anche con accertamento giudiziale, ed il patronimico è regola sussidiaria solo nell'accertamento simultaneo. Il doppio cognome, o il mutamento di quello singolo originariamente attribuito, possono altresì derivare dalla dichiarazione congiunta successiva all'accertamento del secondo legame di filiazione, con il consenso necessario del minore che abbia compiuto i tredici anni. Il cognome prescelto per il primogenito si estende agli altri figli della coppia. Identiche regole valgono anche per l'adozione di minorenni.

Il BGB tedesco, §1616-1618 e § 1355 risolve la questione attraverso l'assegnazione ai figli del cognome coniugale (*Ehename*) prescelto dai genitori al tempo del matrimonio tra quelli delle famiglie di origine, ed eventualmente aggiunto ad essi. In difetto, ove la potestà spetta ad entrambi, i genitori possono, con dichiarazione resa all'Ufficiale di stato civile, assegnare ai figli il cognome paterno o quello materno; in difetto di accordo entro un mese dalla nascita del figlio, il Tribunale della famiglia (*Familiengericht*) assegna un termine ad uno dei genitori per la scelta, e nella sua perdurante inerzia il figlio assume il cognome del costui. Se i genitori non portano alcun cognome coniugale, ovvero non sono coniugati e comunque allorché lo *status filiationis* sia stabilito nei confronti di uno solo dei genitori, il figlio riceve il cognome che porta tale genitore al momento della nascita del figlio (1617a).

Parzialmente difforme è l'opzione accolta dal **legislatore elvetico**, a partire dal 1 gennaio 2013, con la limitazione della scelta del cognome coniugale a quello di uno solo degli sposi o dei *partner* dell'unione domestica registrata, cognome che viene trasmesso ai relativi figli; la scelta può essere modificata entro l'anno dalla nascita del figlio, in favore del cognome di uno dei genitori. Al cambiamento, conseguente anche all'applicazione del diritto transitorio, deve consentire il minore dodicenne. La regola per il figlio di genitori non coniugati è il matronimico, con facoltà di deroga per accordo tra i genitori nei cui confronti sia stabilita la filiazione, entro il medesimo termine annuale.

Il matronimico vige in difetto di accordo ovvero qualora non sia accertata la paternità, e infine allorché il padre sia coniugato con donna diversa dalla madre, anche in **Belgio**, ai sensi dell'art. 335 c.c.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

Nel **Regno Unito**, sono i genitori, investiti della *parental responsibility*, ad essere investiti della potestà di scelta, attribuendo al figlio, in sede di dichiarazione della nascita ed a prescindere dall'eventuale loro *status* coniugale, il cognome del padre, della madre o di entrambi i genitori, ovvero anche un cognome diverso dal proprio. Una nuova registrazione è necessaria in caso di successivo matrimonio dei genitori. L'adozione o l'accertamento della filiazione producono, con l'accordo dei genitori ovvero per statuizione giudiziale, la modifica del cognome originario con la formazione di un nuovo atto di nascita.

L'art. 109 del **codigo civil spagnolo** ha introdotto, fin dal 1999, la regola del doppio cognome dei figli, derivato dal primo cognome di entrambi i genitori coniugati, nell'ordine deciso dal loro accordo. In difetto, è data precedenza al primo cognome paterno, con facoltà di modifica su istanza del figlio maggiorenne. Identica la cognominizzazione dei figli naturali, ove la filiazione sia stabilita nei confronti di entrambi i genitori, mentre nell'alternativa il figlio assume entrambi i cognomi del genitore che lo abbia riconosciuto. Analoghe disposizioni regolano l'attribuzione del cognome del figlio adottato da una coppia o da una persona singola.

In **Portogallo** (art. 1875 c.c.) vige analoga disciplina, ma i cognomi possono essere anche quattro, due da ciascuno ramo genitoriale, ed i fratelli germani possono portare cognomi differenti.

L'art. 1505 del **codice civile greco** accoglie l'opzione del cognome coniugale, da scegliersi per i coniugi e per i figli tra quelli portati da ciascuno degli sposi o dall'accostamento degli stessi, nella mancanza di accordo prevale il patronimico.

3. *Proposta di legge attuativa della decisione.*- I ricorrenti, evidenziando il potere discrezionale riconosciuto all'amministrazione prefettizia in sede di apprezzamento delle ragioni che fondano la domanda di modifica del cognome, anche per aggiunta (su v., da ultimo TAR Liguria, 13 gennaio 2012, n. 57), domandavano alla Corte di invitare il Governo a introdurre le riforme legislative necessarie a garantire la parità tra i sessi e gli sposi.

In attuazione dell'art. 46 e secondo la riconosciuta consuetudine di identificare l'origine dell'inadempimento accertato nella legislazione nazionale, allo scopo di aiutare lo Stato contraente ad adottare la soluzione appropriata ed il Comitato dei Ministri dell'Unione a verificarne l'adeguamento alla sentenza sanzionatoria, la Corte non manca di rilevare come «debbono essere adottate nella legislazione o nella prassi italiana le riforme necessarie a rendere la legislazione e la prassi compatibili con le conclusioni cui è giunta questa decisione, assicurando il rispetto delle esigenze di cui agli artt. 8 e 14 della Convenzione», ossia per garantire l'eguaglianza tra i sessi e tra gli sposi rispetto alla trasmissione del cognome familiare ai figli.

L'ampia eco della decisione sembra aver impresso una sensibile accelerazione al processo di innovazione della disciplina, che ha visto pendere all'esame delle Camere, nelle ultime Legislature, numerosi progetti di iniziativa parlamentare, sui quali non si è registrata alcuna sostanziale convergenza.

Il Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2014 ha annunciato il primo articolato testo di un disegno di legge attuativo della decisione in commento, da perfezionarsi attraverso la partecipazione di un gruppo di lavoro costituito presso la Presidenza del Consiglio, con i rappresentanti dei Ministeri dell'Interno, degli Affari Esteri, della Giustizia e delle Pari Opportunità.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"

Alla data in cui si scrive, è nota l'intenzione di attribuire all'accordo dei genitori coniugati la scelta, in sede di dichiarazione di nascita, del cognome da attribuire ai figli, indicando tra le opzioni quello materno, paterno o anche entrambi. In difetto di scelta prevarrebbe il patronimico

Identica previsione dovrebbe regolare il cognome del figlio non matrimoniale: la disposizione dovrebbe, allora, intendersi applicabile ai casi in cui la filiazione risulti dal contemporaneo riconoscimento dei genitori, giacché solo in questa ipotesi può sussistere la dichiarazione congiunta di nascita e l'accordo, mentre l'eventualità di un riconoscimento ad opera della sola madre da cui derivi, però, l'attribuzione del patronimico confliggerebbe col principio, dettato dall'art. 250 c.c., in forza del quale il riconoscimento produce effetti solo nei confronti del genitore che lo effettui, e non può comunque contenere la menzione dell'altro genitore *ex art. 258 c.c.*

Sostanzialmente analoga la disposizione relativa al cognome dell'adottato, di cui all'art. 3 della bozza di d.d.l. diffusa: «Se l'adozione è compiuta da coniugi l'adottato assume il cognome del padre, ovvero, in caso di accordo fra i coniugi risultante da dichiarazione scritta allegata al ricorso per adozione o ad altro atto, anche successivo, fino alla pronuncia del decreto di adozione, quello della madre o quello di entrambi i genitori».

L'applicabilità delle disposizioni sarebbe limitata alle dichiarazioni di nascita rese o alle adozioni pronunciate con decreto emesso in data successiva all'entrata in vigore della legge, ma la clausola sembra meritare approfondimento, in considerazione dell'eventualità che fratelli, nati dalla stessa coppia genitoriale, possano portare cognomi diversi per conseguenza della vigenza delle nuove disposizioni, nonché in quanto non parrebbe rispettato il vincolo, esplicitato dalla decisione in commento, ad introdurre strumenti limitativi della discrezionalità amministrativa che, in sede di autorizzazione alla modifica del cognome originariamente attribuito, potrebbe ovviare alla diversa cognominizzazione dei fratelli germani.

Precedenti

Conformi sul nome quale strumento di identificazione personale e di collegamento ad una stirpe, *Burghartz c. Svizzera* n.12163/90; *Stjerna c. Finlandia* n.18131/91; *Ünal Tekeli c. Turchia*, n. 29865/96, *Daróczy c. Ungheria* n. 44378/05; **sull'attrazione della scelta del nome da imporre ai figli alla sfera privata dei genitori** *Guillot c. Francia*, n.22500/93, , *Salonen c. Finlandia* n.27868/95, *Johansson c. Finlandia* n. 10163/02.

Profili di diritto interno

a) normativa

Artt. 237, 250, 258, 262, 299 c.c.

Art. 72, comma 1, R.D. 9 luglio 1939, n. 1239



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

Art. 33 e 34 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396

D.P.R. 13 marzo 2012, n. 54.

b) giurisprudenza

Sul cognome del figlio:

Tribunale di Cremona, sez. civ., 12 novembre 2013, in *www.personaedanno.it*

Cass., sez. VI, 5 giugno 2013, n. 14232, in *Famiglia e diritto*, 2013, p. 961.

Cass., sez. I, 27 giugno 2013, ord. n. 16271, in *Famiglia e Diritto*, 2013, p. 924 ss.

Cass., sez. I, 3 febbraio 2011, n. 2644, in *Mass. Gius. civ.*, 2011, n. 2644.

Trib. Min. Milano, 10 gennaio 2011, in *Giur. merito*, 2011, p. 2392

App. Catania, sez. II min., 30 giugno 2010, in *Famiglia e diritto*, 2012, p. 1135 ss.

Cass., sez. I, 29 maggio 2009, n. 12670, in *Giust. civ.*, 2009, p. 1858 ss.

Cass., sez. I, ord. 22 settembre 2008, n. 23934, in *Famiglia e diritto*, 2008, p. 1093 ss.

Corte Cost., 16 febbraio 2006, n. 61, in *Foro It.*, 2006, I, c. 1673 ss.

Cass., sez. I, 26 maggio 2006, n. 12641, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 2006, p. 1661 ss.

Corte Cost., ord. 11 febbraio 1988, n. 176, in *Foro It.*, 1988, I, c. 1811 ss.

Corte Cost., ord. 19 maggio 1988, n. 586, in *Giust. Civ.*, 1988, I, p. 1649 ss.

Corte Cost., 23 luglio 1996, n. 297, in *Giur. cost.*, 1996, p. 2475 ss.

Sul mutamento di cognome:

TAR Liguria, 13 gennaio 2012, n. 57, in *Famiglia e diritto*, 2013, p. 379 ss.

TAR Veneto, Venezia, sez. I, 21 febbraio 2011, n. 283, in *Leggi d'Italia Banche dati* 2011.

Trib. Varese, 23 luglio 2010, in *Famiglia e diritto*, 2011, p. 161 ss.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

- Trib. Milano, sez. I, 12 gennaio 2010, in *Famiglia e diritto*, 2010, p. 917 ss
- Cons. Stato, sez. IV, 5 febbraio 2009, n.668, in *Leggi d'Italia Banche dati* 2009.
- Cons. Stato, sez. IV, 26 giugno 2002, n. 3533, in *Foro Amministrativo*, 2002, p. 1423 ss.
- Cons. Stato, sez. IV, 4 ottobre 1999, n. 1510, in *Cons. Stato*, 1999, I, p. 1537 ss.
- Cons. Stato, sez. IV, 3 giugno 1997, n. 615, in *Giust. civ.*, 1998, I, p. 1746 ss.
- TAR Liguria, 11 aprile 1988, n. 287, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1989, I, p. 275 ss.
- Cons. Stato, sez. III, 13 novembre 1984, n. 1374, in *Cons. Stato*, 1986, I, p. 1706 ss.

Sul cognome, quale aspetto dell'identità personale

- Cass., sez. I, 5 febbraio 2008, n. 2751, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2008, I, p. 1070 ss.
- Cass., sez. I, 26 maggio 2006, n. 12641, in *Famiglia*, 2006, p. 959 ss..
- Corte Cost., 16 febbraio 2006, n. 61, in *Giust. civ.*, 2007, p. 2079 ss.

Sul cognome in caso di doppia cittadinanza e sulla trascrizione del doppio cognome delle cittadino straniero:

- Cass., sez. I, 17 luglio 2013, n. 17462, in *Foro it.*, 2013, I, c. 2807 ss.
- Circ. Min. Interno, 18 febbraio 2010, n. 4.
- Trib. Lamezia Terme, decr. 25 gennaio 2010, in *Famiglia e diritto*, 2010, p. 1043 ss.
- Circ. Min. Interno, 15 maggio 2008, n. 397.
- App. Palermo, 14 novembre 2008, in *Rep. Foro it.*, 2009, voce *Stato civile*, n. 16.
- TAR Veneto, sez. III, 9 gennaio 2008, n. 13.
- Trib. Bologna, 11 settembre 2007, in *Rep. Foro it.*, 2009, voce *Stato civile*, n. 17.

Riferimenti bibliografici



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

A. Palazzo, *La filiazione*, II ed., nel *Tratt. dir. civ. Cicu Messineo Mengoni Schlensinger*, Milano, 2013, p. 559 ss.

M. Trimarchi, *Il cognome dei figli: un'occasione perduta dalla riforma*, in *Famiglia e diritto*, 2013, p. 243 ss.

S. Stefanelli, *Il nome delle persone tra padri, madri, Corti e Stati*, in L. Casseti (cur.), *Diritti, principi e garanzie sotto la lente dei giudici di Strasburgo*, Napoli, 2012, p. 147 ss.

G. Ferrando, *Genitori e figli nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo*, in *Famiglia e diritto*, 2009, p. 1049 ss.

G. Autorino Stanzione, *Autonomia familiare e attribuzione del cognome: i dubbi in Italia e le certezze in Europa*, in *Corr. giur.*, 2009, p. 496 ss.

A. Ciervo, *Dal cognome patriarcale al cognome "pariarcale"? Evoluzioni giurisprudenziali in tema di doppio cognome del minore*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2009, p. 153 ss.

(14.01.2014)